

# Regolazione e semplificazione nel settore energetico-ambientale: luci e ombre dell'autorizzazione unica

MATTEO CERUTI

## 1. PREMESSA. L'AUTORIZZAZIONE UNICA NEL SETTORE ENERGETICO-AMBIENTALE

Il settore energetico costituisce l'ambito regolatorio in cui in Italia si è sperimentato con maggiore intensità l'istituto semplificatorio della "autorizzazione unica" alla costruzione e all'esercizio con effetti sostitutivi degli altri atti di assenso richiesti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio di impianti ed infrastrutture, in funzione del coordinamento degli interessi produttivi e ambientali<sup>1</sup>.

Così l'unificazione procedimentale, tramite l'ausilio della conferenza di servizi e un unico provvedimento finale, è prevista:

- 1) per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle cd. centrali elettriche "di potenza", ossia gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 300 MW (in forza dapprima della disciplina provvisoria della L. 55/2002 cd. "sblocca centrali", poi resa definitiva dalla L. 290/2003);

---

<sup>1</sup> Sul tema del coordinamento tra interessi energetici ed ambientali in sede autorizzatoria vds. *inter alia* DI GIOVANNI (2015, 947 ss.).

- 2) in materia di costruzione ed esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (L. 222/2007, art. 46, sostituito dall'art. 27 L. 99/2009);
- 3) in materia di costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (art. 1 *sexies* L. 290/2003);
- 4) per i gasdotti e gli oleodotti (art. 52 bis e ss. del testo unico sull'espropriazione approvato con d.P.R. 327/2001 che prevede un capo ad hoc sulle infrastrutture lineari energetiche);
- 5) in tema di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli stabilimenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12 d.lgs. 387/2003 e D.M. 10.09.2010);
- 6) in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli stabilimenti di lavorazione, stoccaggio e depositi di prodotti petroliferi individuati *ex lege* come infrastrutture strategiche (art. 57 D.L. 5/2012);
- 7) per la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore alle 200 tonnellate (art. 10 D.Lgs. 257/2016).

## 2. L'AUTORIZZAZIONE UNICA IN ALTRI ORDINAMENTI EUROPEI

L'autorizzazione unica nel settore ambientale è un istituto conosciuto ed applicato anche in altri ordinamenti europei.

In taluni casi si tratta di un meccanismo procedurale noto da tempo.

Così ad esempio in Germania il modello di riferimento è rappresentato dall'autorizzazione unica alle immissioni degli impianti inquinanti disciplinati dalla legge federale tedesca del 17 marzo 1974 (modificata più volte nel corso degli anni) (DE GREGORIIS, 2015, 913 ss.).

In altri casi, invece, l'esperienza è assai più recente.

Ad esempio in Francia l'"autorisation environnementale unique" (o "permis unique") è stata dapprima testata in alcuni dipartimenti tra il 2014 e il 2016, per essere poi introdotta nell'ordinamento statale d'oltralpe con l'ordinanza n. 2017-80 nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione del diritto ambientale avviato in Francia con un obiettivo principale di "transizione energetica per la crescita verde"<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Vds. <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/autorisation-environnementale>, visitato il 20.11.2017.

### 3. L'AUTORIZZAZIONE UNICA: LE LUCI

Certamente la “*reductio ad unitatem*” procedimentale istruttoria e provvedimento consente il coordinamento amministrativo e, dunque, l'integrazione delle politiche energetiche ed ambientali attraverso la cd. “ponderazione comparativa” degli interessi in gioco nell'ambito di procedimenti unitari.

Si è così posto un argine a taluni effetti perversi del “policentrismo amministrativo” con una pluralità di soggetti dotati di potestà regolatoria e autorizzatoria e una conseguente inutile e farraginosa moltiplicazione degli atti e dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi energetici<sup>3</sup>.

Non v'è dubbio infatti che la pluralità di provvedimenti autorizzatori non costituisce di per sé una garanzia di maggiore tutela dell'ambiente ed inoltre vi è una diffusa e ragionevole convinzione che non vi sia affatto una inconciliabilità tra semplificazione amministrativa e protezione dell'ambiente.

E tuttavia l'esperienza conduce ad evidenziare alcune criticità connesse ad una “ipersemplificazione” procedimentale, nel senso che taluni istituti di accelerazione amministrativa, e in particolare quello ivi in esame dell'autorizzazione unica, nella loro prassi applicativa, purtroppo talvolta avallata dalla giurisprudenza, presentano rischi concreti e significativi di abbassamento del livello di protezione ambientale.

Questo vale in particolare nel settore energetico.

### 4. L'AUTORIZZAZIONE UNICA: LE OMBRE.

#### IL TRADIMENTO DELLA *MISSION* DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI

Il rischio maggiore che permane a tutt'oggi in taluni casi in sede autorizzatoria dei grandi impianti di produzione energetica e delle infrastrutture strategiche di trasporto è quello per cui, sulla base di una visione riduzionistica e totalizzante dei problemi e degli interessi, si impone comunque l'affermazione dell'interesse economico – produttivo alla realizzazione dell'opera in quanto interesse “primario” perseguito dall'amministrazione precedente che presiede e governa la procedura, ossia il MiSE-Ministero dello sviluppo economico, sia per le centrali di potenza che per i grandi elettrodotti aerei.

Ciò avviene soprattutto laddove i richiedenti l'autorizzazione unica sono le grandi società partecipate pubbliche e, in concreto, si realizza mediante il riconoscimento della primazia dell'interesse alla realizzazione dell'opera, indipendentemente dalla rilevanza degli effetti sull'ambiente e sul paesaggio.

---

<sup>3</sup> Sul tema cfr. G. D. COMPORTE (2015, 282 ss.).

Tale riconoscimento talvolta proviene proprio dagli stessi dicasteri preposti alla tutela ambientale e del paesaggio.

In alcuni casi il giudice amministrativo è tuttavia intervenuto per sanzionare questo “sviamento dalla causa tipica”, che in alcune vicende limite costituisce una sorta di tradimento della *mission* istituzionale dell’ autorità ambientale.

In proposito si rammenta la sentenza del giudice amministrativo d’appello che ha annullato il parere favorevole sul progetto del grande elettrodotto Udine – Redipuglia espresso dal MiBACT – Ministero dei beni culturali e ambientali malgrado il pesantissimo impatto paesaggistico riconosciuto dalla competente Soprintendenza, evidenziando come la speciale semplificazione procedimentale prevista dall’ art. 1 *sexies*, comma 1, D.L. n. 239 del 2003 (per l’ autorizzazione delle reti nazionali di trasporto dell’ energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) persegue la speditezza in ragione delle necessità energetiche, ma non per questo inverte il rapporto sostanziale tra interessi e non può sottrarre effettività al principio fondamentale dell’ ordinamento costituzionale della tutela paesaggistica<sup>4</sup>.

Analogamente si era espresso il Consiglio di Stato annullando qualche anno prima, per le medesime ragioni, il decreto di VIA-valutazione di impatto ambientale sul progetto di elettrodotto aereo a 380 KV tra Dolo e Camin, lungo la Riviera del Brenta, che rischiava di impattare pesantemente su alcuni edifici vincolati<sup>5</sup>.

## 5. SEGUE: IL RINVIO DELLA DECISIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL *SELF RESTRAINT* GIUDIZIALE

In altre occasioni, in cui invece il MiBACT o il Ministero dell’ Ambiente oppongono il proprio dissenso alla realizzazione dell’ opera energetica in progetto in ragione dell’ eccessivo impatto sull’ ambiente o sul paesaggio, scatta invece il meccanismo del “dissenso devolutivo” che sposta la decisione al vertice esecutivo, ossia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<sup>4</sup> Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652, in Rivista Giuridica dell’ Edilizia 2015, 5, I, 1176. In senso conforme di veda Cons. Stato, Sez. VI, n. 220/2013, per cui “*il dispositivo di semplificazione (...) è procedimentale e non altera o inverte il rapporto sostanziale tra interessi posto dalla legge, sicché non impone affatto un bilanciamento tra l’ interesse paesaggistico e gli altri interessi concorrenti*”. In dottrina, cfr. MARTINO (2013), RENNA (2008), FREGO LUPPI (2007).

<sup>5</sup> Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.12.2013, n. 6162, in Foro Amministrativo – C.d.S. (II) 2013, 12, 3529 (s.m.).

L'istituto è previsto in termini generali in ipotesi di dissenso tra dicasteri dall'art. 5 della L. 400/1988 sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche dall'art. 14-quater, comma 3, della L. 241/1990 in ipotesi di motivato dissenso espresso in "conferenza di servizi" da amministrazioni preposte alla tutela di interessi "sensibili", ossia alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico, della tutela della salute pubblica<sup>6</sup>.

In questi casi si è posto in giurisprudenza il problema, risolto in termini assai diversi da parte del giudice amministrativo, dell'ampiezza dell'obbligo di istruttoria e di motivazione ai fini della conciliazione e mediazione degli interessi in gioco da parte del Consiglio dei ministri (onde assicurare un legittimo superamento del dissenso e dunque la legittima prevalenza dell'interesse economico produttivo alla realizzazione dell'opera su quello ambientale); e conseguentemente degli spazi di sindacato giudiziale su quello che viene riconosciuto come un atto di "alta amministrazione".

Una recente sentenza del giudice amministrativo (relativa alla nuova procedura autorizzatoria del progetto dell'elettrodotto Udine-Redipuglia)<sup>7</sup> costituisce un classico esempio di "self restraint" del giudice amministrativo italiano di fronte ad atti amministrativi altamente discrezionali e dunque asseritamente sindacabili solo negli stretti limiti dell'illegittimità abnorme e manifesta.

In altre occasioni invece il giudice amministrativo ha operato un controllo assai più penetrante sui necessari requisiti di adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione degli atti di "alta amministrazione" emessi dalla Presidenza del C.d.M. contrastanti con il "dissenso qualificato" delle autorità ambientali<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Il tutto con la precisazione che dopo la "riforma Madia" approvata con il d.lgs. 127/2016, il rinvio della decisione al Consiglio dei ministri non è più automatica ma conseguente ad una tempestiva "opposizione" proposta dalle amministrazioni portatrici di interessi qualificati (si vedano i nuovi artt. 14-quater e *quinquies* della legge 241/1990).

<sup>7</sup> TAR Lazio- Roma, sez. III, 2.11.2017, n. 10936

<sup>8</sup> Così, si è affermato che allorquando la deliberazione del C.d.M. contrasti, anche in parte, l'atto di "dissenso qualificato" emesso dall'autorità competente alla tutela del vincolo paesaggistico, non può "*prescindere da una motivazione che dia adeguato e congruo conto delle ragioni specifiche per cui gli elementi del giudizio di compatibilità assunti dall'amministrazione dissenziente vanno, in quel concreto caso, diversamente valutati*" (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013 n. 220 ed anche sez. IV, 26 settembre 2013 n. 4768). Per cui "*il manifestarsi di lacune procedurali non può non avere riflesso anche sulla ragionevolezza della scelta in concreto operata, profilo quest'ultimo sicuramente ammesso al sindacato giurisdizionale*". E questo in quanto tale sindacato "*ben può essere esercitato sul corretto esercizio del potere anche con riferimento alla verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole*" (Cfr. Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4862 e sez. III, 8 settembre 2014, n. 4536)" (così Cons. Stato, sez. IV, 24.08.2017, n. 4062, in relazione ad un progetto di riqualificazione di una seggiovia).

## 6. SEGUE: LA SOPPRESSIONE DEGLI APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI

Una prassi applicativa dell'istituto dell'autorizzazione unica in ambito energetico che presenta rischi forse ancora maggiori in termini di diminuzione del livello di tutela ambientale attiene alla sottovalutazione e – talvolta – alla vera e propria eliminazione/soppressione di taluni approfondimenti istruttori ordinariamente prescritti.

È il caso, ad esempio, dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio di GPL nel porto di Chioggia rilasciato dal MiSE-Ministero dello sviluppo economico nel maggio 2015 in forza dell'art. 57 del D. L. n. 5/2012.

Il tema giuridico, sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo (con un procedimento che ad oggi è pendente), al di là delle problematiche intertemporali<sup>9</sup>, è se l'autorizzazione del Mi.S.E. possa esplicare un effetto di assorbimento e sostituzione dell'autorizzazione paesaggistica, anche in assenza degli elaborati necessari per svolgere l'istruttoria di ordine paesistico, ossia la "relazione paesaggistica" di cui d.P.C.M. del 12.12.2005.

Qui a parere di chi scrive (che si riconosce essere molto di parte) c'è un equivoco di fondo in ordine allo stesso modello dell'autorizzazione unica e dei suoi effetti sostitutivi di altri provvedimenti, effetti che sono di ordine formale e procedimentale, e non sostanziale e contenutistico. Nel senso che l'autorizzazione unica assorbe e riassume ogni altro atto di assenso richiesto per lo svolgimento dell'attività, ma solo a condizione che: a) sia stata svolta un'istruttoria estesa a tutti i profili oggetto degli atti di assenso sostituiti; b) l'autorizzazione finale rechi i contenuti degli atti di assenso sostituiti.

E quindi non si vede come nel caso in esame l'autorizzazione del Mi.S.E. alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio del GPL possa ritenersi sostitutiva dell'autorizzazione paesaggistica se il relativo rilascio non sia stato preceduto da alcuna istruttoria dell'impatto paesaggistico del progetto (mancando peraltro il prescritto elaborato tecnico) ed il provvedimento finale non rechi menzione della sua valenza paesistica.

Una differente interpretazione si scontrerebbe con la stessa valenza costituzionale della tutela del paesaggio riconosciuta all'art. 9 della nostra Carta fondamentale, cui è intimamente connessa una verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato prevista dall'art. 146 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che sia effettiva e

---

<sup>9</sup> E in particolare dell'applicabilità o meno al caso in esame delle disposizioni del comma 3-ter dell'art. 47 D.L. 5/2012 introdotto dalla L. 190/2014 che attribuisce all'autorizzazione del Mi.S.E. efficacia sostitutiva di ogni altro atto di assenso, ivi compresi i titoli edilizi e le autorizzazioni paesaggistiche.

non formale e, dunque, assistita dalla necessaria documentazione a corredo del progetto cui è preordinata detta verifica.

## 7. AUTORIZZAZIONE UNICA E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Un meccanismo assimilabile a quello dell'autorizzazione unica è previsto dall'AIA – autorizzazione integrata ambientale (di cui all'art. 29 bis e ss. d.lgs. 152/2006) che disciplina l'esercizio delle grandi installazioni industriali assorbendo le autorizzazioni ambientali all'esercizio dell'impianto (ossia le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla gestione dei rifiuti) in una logica di prevenzione integrata dell'inquinamento al livello più elevato possibile della tutela ambientale, sulla base dell'impiego delle “migliori tecniche disponibili”.

Le criticità applicative maggiori della disciplina dell'AIA in ambito energetico -facendo qui riferimento, in particolare, agli impianti termoelettrici – attengono, da un lato, alle prescrizioni autorizzative inerenti alle *BAT-best available techniques*<sup>10</sup> e alla loro vincolatività<sup>11</sup> e, dall'altro, al grado di rilevanza dei dati epidemiologici e sanitari relativi alla popolazione locale e ai lavoratori in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata.

In particolare attualmente presso la competente Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente si è imposta la tesi della sostanziale irrilevanza dei dati inerenti la salute pubblica in sede di istruttoria di AIA<sup>12</sup>. Tesi quest'ultima che francamente appare assai poco in linea sia con il

---

<sup>10</sup> E in particolare ai livelli di emissione associati alle BAT, contenuti nel documento di riferimento europeo sui grandi impianti di combustione del 2006 recentemente aggiornato nel 2017.

<sup>11</sup> Si veda in proposito quanto deciso con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 23/05/2011, n. 3107, in Foro italiano, 2012, I, III, 19 (sul progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle) ove per la prima volta si è precisato che le regole poste dai Bref (Bat Reference Document), in specie quelle relative ai livelli d'emissione, non sono indicative di valori massimi inderogabili ma costituiscono un valore medio di riferimento, che sebbene non immediatamente vincolanti, non sono privi di alcuna rilevanza, dovendo esserne viceversa motivatamente giustificato lo scostamento.

<sup>12</sup> Ciò risulta in particolare attestato dalla Direzione generale del Ministero dell'ambiente nell'istruttoria che ha condotto al recente rilascio (il 3 luglio 2017) del riesame dell'AIA per la centrale a carbone Federico II di Brindisi che con i suoi 2640 MW è la più grande centrale a carbone italiana attualmente in funzione e una delle più grandi d'Europa (secondo cui “*l'AIA si configura come un'autorizzazione esclusivamente ambientale, e i profili inerenti gli aspetti sanitari .... sono disciplinati dalle norme in maniera circostanziata ed estremamente limitata*”, per cui nel caso di specie si è ritenuto estraneo alla procedura di AIA un approfondimento degli impatti nella salute di lavoratori e degli abitanti in funzione della previsione di prescrizioni di maggiore tutela richiesti dal Ministero della salute).

dato normativo nazionale ed europeo (della direttiva IED 2010/75/UE), sia con le evidenti finalità (anche) di tutela sanitaria connesse al contenimento delle emissioni inquinanti che dovrebbe essere assicurato dai provvedimenti di AIA.

## 8. AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

L'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle linee guida statali di cui al D.M. 10 settembre 2010, è stata ampiamente utilizzata. Parallelamente si è sviluppato un vasto contenzioso dinnanzi al giudice amministrativo, in particolare con riferimento ad impianti a biomasse e biogas, campi fotovoltaici in aree agricole, impianti eolici ed impianti idroelettrici (cfr. Ceruti 2010).

Tra i diversi problemi di contemperamento tra semplificazione amministrativa e tutela degli interessi ambientali, si sono manifestati con maggiore evidenza i temi della compatibilità della disciplina nazionale e regionale con due direttive europee in materia ambientale: per tutti questi impianti, la direttiva 2011/92/UE sulla VIA-valutazione di impatto ambientale dei progetti; per quanto riguarda le centrali idroelettriche, la direttiva quadro acque 2000/60/CE.

Con riferimento alla VIA, la normativa statale e regionale non prevedeva l'obbligo di *screening* (la preliminare verifica di assoggettabilità) per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al di sotto di 1 MW, e ciò in violazione del principio della direttiva 2011/92 per cui non è solo il dato dimensionale che deve essere considerato ai fini dell'obbligo dello *screening* di VIA, ma anche altre caratteristiche di progetti e la loro localizzazione (tra cui il "cumulo" tra progetti e la sensibilità ambientale dell'area di insediamento).

Il tema si è posto con riferimento a una centrale a biomasse nelle Marche, esentata dalla verifica di assoggettabilità in ragione della sua potenza nominale inferiore a 1 MW, in forza della L.R. marchigiana sulla VIA.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93/2013 ha dichiarato l'incostituzionalità di quest'ultima legge regionale<sup>13</sup>.

È seguito il D.L. 91/2014 che ha abrogato le norme che consentivano alle Regioni di fissare soglie dimensionali di esclusione dalla VIA e dallo *scree-*

---

<sup>13</sup> Corte Costituzionale, 22/05/2013, n. 93, in *Giurisprudenza costituzionale* 2013, 3, 1592, con nota di S. CALZOLAIO, *La stretta VIA della Corte Costituzionale*.



ning differenziate e il D.M. Ambiente 30.03.2015 che contiene “linee guida” per lo *screening* di VIA le quali, rispondendo alle contestazioni mosse nelle procedure di infrazione della Commissione UE, disciplinano tra l’altro l’obbligo della valutazione degli impatti cumulativi dei progetti (onde evitare la frammentazione artificiosa degli stessi).

Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, l’autorizzazione di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003, da un canto, non assicura un’effettiva unificazione procedimentale essendo necessaria la separata acquisizione della concessione di derivazione idroelettrica dal corso d’acqua interessato, dall’altro, pone significativi problemi di adeguatezza dell’istruttoria tecnica ai fini del rispetto dei principi europei di “non deterioramento” del corso d’acqua e di mantenimento degli obiettivi di qualità.

Per questi motivi la Commissione europea ha avviato contro il nostro Paese procedure di pre-infrazione EU Pilot, contestando la violazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE.

È peraltro aumentato significativamente, in particolare nell’ultimo quinquennio, il contenzioso sulle centrali idroelettriche avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Vedremo se i recenti decreti del Ministero dell’ambiente n. 29 e n. 30 del 13.02.2017<sup>14</sup>, approvati per adeguare l’ordinamento nazionale alla normativa europea, saranno operativi rapidamente (entro il 31/12/2017 le Autorità di bacino distrettuali avrebbero dovuto adeguarsi ai nuovi approcci metodologici).

Il tema centrale è se le nuove metodologie adeguate alla direttiva quadro acque saranno o meno applicate anche alle oltre 1.500 domande di nuove centrali idroelettriche attualmente pendenti solo per le regioni alpine.

## 9. CENNI CONCLUSIVI

La S.E.N-strategia elettrica nazionale 2017 recentemente approvata dal Governo italiano, in tema di *governance* prevede una nuova stagione di semplificazione amministrativa ed un potenziamento applicativo dell’“inchiesta pubblica”<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Recanti approvazione delle “Linee guida per le valutazioni ambientali delle derivazioni idriche e per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corsi d’acqua”.

<sup>15</sup> Il 10 novembre 2017 è stata adottata la SEN 2017 con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il testo integrale si può leggere in <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf>.

Sulla semplificazione vedremo dunque quali nuovi strumenti verranno dunque messi in campo e se queste innovazioni sapranno superare le criticità sopra sommariamente ricordate in termini di adeguatezza del bilanciamento degli interessi e di completezza dell'istruttoria.

Sull'istituto dell'inchiesta pubblica, sia consentito esprimere un certo scetticismo.

Nella propria tesi di laurea del lontano 1990, chi scrive preconizzava un grande futuro per questo istituto allora applicato nel nostro Paese alla VIA delle grandi centrali termoelettriche e turbogas (allegato IV del d.P.C.M. 27.12.1988).

Previsione quest'ultima che si rivelò completamente errata, visto che la ricordata normativa venne soppressa con la Legge "sbloccacentrali" n. 55/2002.

È pur vero che con l'approvazione del Codice dell'ambiente venne approvata all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 una generica disciplina delle inchieste pubbliche in sede di VIA, della cui applicazione da parte del Ministero dell'ambiente non si ha peraltro notizia.

Si teme che non saranno le nuove timide disposizioni di recepimento della direttiva 2014/52/UE a cambiare le cose.

Quanto poi al parallelo istituto partecipativo del "dibattito pubblico" previsto dal nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs 50/2016, art. 22), esso – almeno sino ad oggi – attende di essere attuato perché manca il d.P.C.M. di individuazione del campo di applicazione e di definizione della procedura.

Certo auspichiamo che la profezia di quasi trent'anni orsono di "magnifiche sorti e progressive" dell'inchiesta pubblica ambientale finalmente si avveri.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ceruti M. (2010), *Impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e valutazione di impatto ambientale*, in [www.lexitalia](http://www.lexitalia.it) n. 7-8.
- Comporti G. D. (2015), *Energia e ambiente*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, pp. 282-307.
- De Gregoriis L. (2015), *L'autorizzazione unica nel diritto ambientale italiano e tedesco: una VIA comune alla semplificazione amministrativa?*, in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, vol. III, pp. 913-945.
- Di Giovanni A. (2015), *La tutela dell'ambiente e le fonti energetiche*, in Dell'Anno P., Picozza E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, 2015, vol. III, pp. 947-981.
- FREGO LUPPI S.A. (2007), *L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche*, «Dir. amm.», 3, pp. 459-487.
- MARTINO P. (2013), *L'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 1-sexies del d.-l. 29 agosto 2003 n. 239 e la disciplina degli interessi*, «Riv. giur. amb.», 6, pp. 742 ss.
- RENNA M. (2008), *Semplificazione e ambiente*, «Rivista giuridica dell'edilizia», 1, pp. 37-70.